



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 15381-15481/I/CPGT

Delibera n. 159/2025

Il Consiglio nella seduta del 18.02.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1714 del 10/12/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 16/12/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 2 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
FUGACCI PIER LUIGI	VPS	CGT I GENOVA	91	GT
LELLO MASSIMO	GT	CGT II TOSCANA	302	GT

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

rilevato che entrambi i candidati risultano titolari di un numero di applicazioni, tra interne ed esterne, che, in caso di esito vittorioso del presente interpello, comporterebbe il superamento del numero massimo di applicazioni concedibili secondo le risoluzioni consiliari sopra richiamate, applicabili “*ratione temporis*” alla procedura;

considerato, tuttavia, il preminente interesse ad assicurare la funzionalità della Corte di destinazione, che verrebbe pregiudicato in caso di esito negativo del presente interpello, e che la **Risoluzione n. 6/2024**, approvata con **delibera n. 1717 del 10/12/2024**, ha ampliato il numero delle applicazioni complessivamente concedibili;

ritenuto, in considerazione di quanto esposto, potersi ammettere in via eccezionale entrambi i candidati alle valutazioni nella presente procedura;

considerato che le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e, solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura dei posti, potranno essere valutati, in subordine, i componenti provenienti da grado diverso da quello della Corte di destinazione;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di **Giudice Tributario pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e, pertanto, vanno applicati i **dott.ri Pier Luigi FUGACCI e Massimo LELLO**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, a decorrere dal 05/03/2025 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
FUGACCI PIER LUIGI	GT	CGT I GENOVA
LELLO MASSIMO	GT	CGT II TOSCANA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE
Firmatario1